COMITATO REGIONALE CSI LOMBARDIA
Via G. Mazzini 54 – 20864 Agrate Brianza (MB) – C.F. 92000950193
Struttura periferica del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI
Iscritto al Registro Regionale del Volontariato, in base alla L. n. 266/91, con decreto n. 7056 del 21.03.2000
Tel. 039.6057191 Fax 030.5109173 E-mail csi.lombardia@csi.lombardia.it - csi.lombardia@pcert.it

COMMISSIONE REGIONALE GIUDICANTE LOMBARDIA
SEZIONE DI MILANO

Comunicato ufficiale n° 2 del 31 ottobre 2026
Presenti: Carlo Nastri, Lorenzo Piazzese e Duilio Colla

Ricorrente: ASD G.S. Volantes O.S.A.
Sport: Calcio maschile a 11 – under 17
Gara: GS Rocco Seregno – GS Volantes O.S.A. del 18.10.26
Provvedimento impugnato: C.U. n. 3 del 21 ottobre 2026

La società A.S.D. G.S. Volantes OSA (per brevità, di seguito, Volantes) ha proposto tempestivo ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo di primo grado di cui al C.U. n° 3 del 21.10.26 avverso la squalifica di 5 giornate comminata al proprio tesserato Pacho Fabio Llivisupa in quanto: "*nel corso di un assembramento tra più giocatori di entrambe le squadre, colpiva con un pugno la testa del portiere avversario, senza causare danni*".
La società ricorrente nel suo atto riferisce anzitutto che nel corso dell'intera partita venivano rivolte ad alcuni propri giocatori frasi vergognose e razziste da parte del pubblico di casa.
In questo clima di forte tensione si sarebbe poi scatenata una rissa in tribuna tra i genitori presenti sugli spalti che si sarebbe poi trasferita ai giocatori in campo, con il Llivisupa che a seguito di una scarpata ricevuta sul volto, tanto da rendere necessario un successivo accesso al P.S., avrebbe reagito in modo "*comunque deprecabile e da condannare*".
Allegate agli atti vi sono poi le osservazioni scritte rilasciate a fine gara dalla stessa società nelle quali viene individuato il giocatore avversario che avrebbe aggredito il Llivisupa (differente dal giocatore al quale avrebbe poi rivolto il proprio gesto).
All'esito della propria difesa la ricorrente chiede che la presente Commissione approfondisca quanto avvenuto "*senza voler giustificare in alcun modo il comportamento dei ragazzi in campo*".
A fronte del pacifico riconoscimento da parte della ricorrente del gesto di cui si è reso protagonista il proprio giocatore, che la società non esita a censurare in modo fermo e assoluto, compito di chi scrive è quello di valutare se, sulla base degli elementi probatori acquisiti nel corso della svolta istruttoria, la sanzione disciplinare comminata dal Giudice di prima istanza possa ritenersi congrua.

Ora, va detto che a una prima lettura, le 5 giornate di squalifica che il Giudice di prima istanza ha ritenuto di comminare devono certamente ritenersi adeguate rispetto alla gravità del gesto per come è stato qualificato.
Compito della Commissione è tuttavia quello di non fermarsi alle "prime letture" ma di approfondire, in ogni minuzioso dettaglio, la natura del gesto e le modalità con le quali è stato posto in essere.
Nella fattispecie specifica - diversa come sempre da altri casi e per questo non sovrapponibile né per la qualificazione del fatto in sé né per i conseguenti provvedimenti che si andranno ad assumere - il confronto intervenuto con il DDG e i chiarimenti dallo stesso resi hanno permesso alla Commissione di arrivare a una decisione consapevole e convinta nei termini che seguono.
Anzitutto il DDG - che rispetto ai tafferugli innescati dal pubblico, tali da determinare il Giudice di prima istanza a comminare un'ammenda di Euro 70,00 a entrambe le società, si trovava a una quindicina di metri di distanza - ha precisato che, più che un pugno sferrato volontariamente al volto di un avversario, quello del Llivisupa è stato uno schiaffo dato senza violenza nell'ambito di una colluttazione che ha visto coinvolti tutti I giocatori delle due squadre.
Il fatto in sé, in ogni caso certamente censurabile, viene dal DDG ridimensionato nella sua gravità e ben contestualizzato: non si è trattato di un pugno sferrato in occasione di un diverbio e/o uno scontro tra due giocatori ma di un gesto scomposto verificatosi nel corso di una zuffa che ha visto coinvolti tutti i giocatori in campo.
A tale elemento probatorio, già di per sé determinante se non decisivo per le valutazioni della Commissione, se ne aggiungono altri, tali da rafforzare il percorso decisionale di chi scrive.
Ci riferiamo in primo luogo alla considerazione per cui, nei fatti, la colluttazione tra i giocatori è stata innescata dal pubblico presente sugli spalti, ovvero dai genitori dei ragazzi in campo.
La circostanza è tanto pacifica che la stessa Volantes, nel proprio ricorso, non ritiene vi siano ragioni per impugnare l'ammenda di Euro 70,00 comminata a causa del comportamento dei propri sostenitori (e di quelli della squadra avversaria).
E' in un simile contesto che si è poi arrivati al parapiglia nel quale il DDG, per la sua distanza dai giocatori, non è riuscito a individuare tutti gli atleti coinvolti se non il solo tesserato della ricorrente.
Se il comportamento del pubblico, sotto un profilo strettamente giuridico e di giustizia sportiva, non può certo essere invocato quale esimente del gesto del Llivisupa, è altrettanto intuibile che tale evento non può essere ignorato e ciò al fine di contestualizzare ancora meglio quanto accaduto e riconoscere le dovute responsabilità, non meno gravi di quelle di chi si trova in mezzo a un parapiglia provocato da altri, soprattutto se proprio questi ultimi dovrebbe essere da esempio.
Ulteriore motivo di riflessione è rappresentato dal fatto che, come riferito dal DDG nel proprio referto di gara, alla ripresa del gioco la società S. Rocco decideva di richiamare in panchina un proprio giocatore - quello che la ricorrente afferma aver presumibilmente colpito il Llivisupa - decidendo di proseguire la gara con un uomo in meno.

Anche tale circostanza è quanto mai significativa di una ricostruzione dei fatti genuina e verosimile da parte della ricorrente.
In conclusione, all'esito dell'ampia e articolata istruttoria svolta dalla presente Commissione, si ritiene che il ricorso presentato dalla società Volantes meriti il giusto approfondimento da quest'ultima invocato con conseguente rideterminazione della squalifica comminata al proprio giocatore nei termini di cui al dispositivo.

P.Q.M.

la Commissione Regionale Giudicante - Sezione Distaccata di Milano definitivamente pronunciando

1. accoglie il ricorso avanzato dalla società Volantes nell'interesse del tesserato Pacho Fabio Llivisupa, riducendo la sanzione irrogatagli da n. 5 a n. 3 giornate di squalifica;
2. dispone, di conseguenza, la restituzione della tassa reclamo versata.

AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 2 novembre 2026